

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. 1222 del 30.12.2024

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989 N. 13
BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA' DI A.R.E.A.
UBICATI NEL COMUNE DI GUSPINI.



Indice generale

Art. 1 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE.....	4
Art. 2 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	8
Art. 3 - SUB-GRADUATORIE.....	10
Art. 4 - RISERVE.....	11
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	11
Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	12
Art. 7 - STANDARD E MODALITÀ DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.....	16
Art. 8 - CANONE D'USO.....	17
Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	17
Art. 10 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO.....	17
Art. 11 - NORME FINALI.....	18



INDIZIONE DEL BANDO

La Responsabile del Servizio

Viste

- la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;
- la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4/166 del 15.02.2024 avente ad oggetto “Incremento dei limiti di reddito ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Preso atto delle previsioni di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: “I soggetti che occupano abusivamente alloggi di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva”;

In esecuzione della propria determinazione R.G. n. 1222/2024 del 30.12.2024;

RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii., il Bando pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito E.R.P.) di proprietà di A.R.E.A. (Azienda Regionale Edilizia Abitativa) ubicati nel territorio del Comune di Guspini.

Che la graduatoria generale e le sub-graduatorie formulate ai sensi del presente bando sostituiranno la graduatoria precedentemente adottata.

Che tutti coloro che sono presenti nella graduatoria precedentemente adottata e che conservano l'aspirazione ad ottenere in assegnazione un alloggio E.R.P., dovranno presentare una nuova domanda.



Art. 1 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Al presente bando possono partecipare:

- 1) Coloro che richiedono per la prima volta l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- 2) Coloro che sono già iscritti nella vigente graduatoria, per i quali ricorre l'obbligo di presentare una nuova domanda sulla base delle prescrizioni contenute nel presente bando.

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti.

- a) cittadinanza italiana, o di uno Stato estero membro dell'Unione Europea;
- b) cittadinanza stranieri extraeuropei purchè residenti da almeno 5 anni nel comune di Guspini e purchè in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.¹;
- c) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Guspini, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale. Ai sensi della L.R. n.7 del 15 gennaio 1991, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:
 - coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

¹ Art. 40 D.Lgs. 286/98 -...Omissis...Comma 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia...Omissis... Comma 6. gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.



- d) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Guspini. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n°392 e s.m.i., non sia inferiore a:
- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
 - 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
 - 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
 - 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona e l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b.2.2.) della L.R. n. 13/89;

- e) non titolarità dei diritti di cui al precedente punto d), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978 n°392 e s.m.i., sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del Comune di Guspini (art. 2, comma 1, punto d), della L.R. n. 13/89);
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e ss.mm.ii. e pari attualmente a euro 16.828,00² (D.G.R. n. 4/166 del 15.02.2024);
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice;
- i) non occupare, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di E.R.P.;

2 Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%.



- j) non aver occupato, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di E.R.P. dopo il 28/05/2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore. I soggetti che hanno occupato abusivamente un alloggio di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. L'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di E.R.P. in vigore del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa;

I sopradetti requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere d), e) f) h) i) j) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE - ART. 2 PUNTO 2 DELLA LEGGE N. 13/1989

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare:

- il convivente more uxorio;
- gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);
- i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti figli de figli, bisnipoti figli dei nipoti da parte dei figli);
- i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, figli di fratelli e sorelle, zii paterni e materni);

purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione



economica e giuridica nel nucleo familiare, deve:

- risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data del Bando di Concorso;
- essere dichiarata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intendono facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte della famiglia anagrafica nella quale sono stati inclusi. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare.

È fatta salva l'ipotesi in cui uno o più componenti, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intendano costituire un nucleo familiare autonomo (ossia intendano staccarsi dal nucleo familiare d'origine). Infatti, i soggetti di seguito indicati, possono partecipare al presente bando in maniera autonoma, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;
- e) altri casi particolari ed eccezionali rimessi alla valutazione dell'ufficio comunale competente;

In questi casi, nella domanda dovranno essere indicati solo i dati anagrafici e i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei per costituirne uno autonomo.



Art. 2 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione).

I punteggi sono così attribuiti:

A	A. CONDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA [massimo 8 punti]	
A.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare (Art.2 – L.R. 13/1989), determinato con le modalità di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni e integrazioni (DELIBERAZIONE N. 4/166 DEL 15.02.2024) fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando: (Limite di reddito per l'assegnazione: euro 16.828; Redditi pro-capite di cui all'art. 9, comma 3, lett. a.1), della L.R. n. 13/1989: a) sino a euro 1.830 (attributiva di punti 2); b) da 1.831,00 a euro 3.050 (attributiva di punti 1)	
	A.1.1. non superiore a € 1.830,00 annue per persona	2
	A.1.2. non superiore a € 3.050,00 annue per persona	1
A.2	A.2 Nuclei familiari composti da cinque o più unità.	1
A.3	Anziani richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A.6	1
A.4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda Giovani coppie: i nuclei familiari la cui costituzione 1) è prevista il xx-xx-xxxxx (entro un anno dalla data di presentazione della domanda) Da compilare Autocertificazione dei nubendi attestante la volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di entrambi in domanda. Il punteggio sarà revocato se la condizione non si realizza nel termine suindicato 2) è avvenuta il xx-xx-xxxx nel Comune di XXXXXXXXX (ovvero formatasi da non oltre due anni dalla data della domanda). (All. 2 - Nubenti). Allegare idonea documentazione qualora si occupi un locale a titolo precario o, non si posseda alcuna sistemazione abitativa adeguata. Autocertificare in domanda. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto A.6 <i>N.B. il punteggio verrà assegnato purché il nucleo familiare viva in coabitazione (anche con la famiglia di origine), occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Se la costituzione del nucleo familiare non si realizza nei termini indicati il punto sarà revocato.</i>	1
A.5	A.5.1 Invalidi o portatori di handicap: presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.	2



	<p>A.5.2 Invalidi o portatori di handicap: presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap, formalmente riconosciuto dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. I punteggi non sono cumulabile fra loro.</p> <p>Allegare: Copia conforme all'originale del certificato ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità e/o handicap in corso di validità al momento della presentazione della domanda.</p>	3
	<p>Emigrati e profughi, nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla domanda.</p>	
A.6	<p>1. Emigrato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza, autocertificazione con la quale si dichiara il proprio stato di emigrato (All. 4 - Emigrato); - Certificato storico di residenza qualora non residenti a Guspini o autocertificazione. <p>Autocertificazione nella domanda. La certificazione dovrà essere prodotto in caso di assegnazione.</p>	2
	<p>2. Profugo</p> <p>Copia Certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.</p> <p>Autocertificazione nella domanda. La certificazione dovrà essere prodotto in caso di assegnazione.</p>	2
	<p>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti A.3 e A.4</p>	
B	CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO [massimo 10 punti]	
B.1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni, dovuta a:	Punteggio
B. 1.1	<p>Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovvero in alloggio inidoneo per motivi statico-strutturali o igienico-sanitari; <p>Allegare: Copia conforme all'originale del certificato ASL con la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le condizioni igienico-sanitarie e/o staticostrutturali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovvero procurato a titolo precario dall'Assistenza pubblica. <p>Allegare: Certificato della Pubblica Amministrazione da cui risulti che l'alloggio è stato procurato a titolo precario dall'Assistenza.</p>	4
<p>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B.1.3 e B.3</p>		
<p><i>N.B. Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i></p>		
B.1.2	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità	2
<p>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B.2 e B.3</p>		
B.1.3	<p>Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, eliminabile con normali interventi manutentivi.</p> <p>Allegare: Copia conforme all'originale del certificato ASL con la descrizione delle condizioni dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità se sia</p>	2



	eliminabile con normali interventi di manutenzione.	
	Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B.1.1 e B.3	
	Situazione di disagio abitativo dovuta a sovraffollamento	
B.2.1.	Abitazione in alloggio sovraffollato (due persone a vano utile)	2
B.2.2.	Abitazione in alloggio sovraffollato (tre persone a vano utile)	3
B.2.3.	Abitazione in alloggio sovraffollato (quattro persone a vano utile)	4
B.2.	<p>Il suddetto punteggio è attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; • nella misura di 0,50 a titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato. <p>Allegare: Certificato recante la descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.</p>	
	Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui ai punti B..2 e B.3	
B.3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:	
	<ul style="list-style-type: none"> a) ordinanza, sentenza esecutiva di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale; Allegare: Copia del provvedimento giudiziario. b) ordinanza di sgombero non ancora eseguita alla data del bando; - Allegare: Copia dell'ordinanza di sgombero. c) rilascio dell'alloggio di servizio per dipendente da Ente Pubblico o privato collocato a riposo che usufruisca di alloggio di servizio. Allegare: Copia del provvedimento dell'ente o dichiarazione del datore di lavoro. 	4
	Il punteggio non è cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive B.	

Art. 3 - SUB-GRADUATORIE

Gli alloggi rientranti in determinate tipologie sono assegnati prioritariamente agli appartenenti ad alcune categorie di richiedenti, inseriti d'ufficio in altrettante sub-graduatorie ricavate dalla graduatoria generale, agli interessati è attribuito lo stesso punteggio assegnato nella graduatoria generale secondo i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 13/89 e s.m.i..

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti, da inserire d'ufficio in apposite sub graduatorie:

- a) Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) Famiglie di nuova formazione / Giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;



- c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) – invalidi, superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) – handicappati.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI:

Gli alloggi di superficie utile non superiore a mq 45 vengono assegnati prioritariamente alle prime due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

Gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, vengono assegnati prioritariamente ai nuclei familiari con presenza di invalidi e portatori di handicap (lett. C).

Art. 4 - RISERVE

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 Aprile 1989, n.13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze dovranno essere presentate solo ed esclusivamente mediante procedura on line accedendo, tramite SPID, CIE, CNS, alla Sezione Sportello telematico polifunzionale, "Alloggi ERP e housing sociale" <https://sportello telematico.comune.guspini.su.it/activity/10070> del sito internet istituzionale del Comune di Guspini www.comune.guspini.su.it e, successivamente: [Richiedere l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica \(ERP\)](#) - Servizi: [Domanda di assegnazione in concessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica \(ERP\)](#) [Accedi al servizio](#) .

COSA SERVE PER ACCEDERE:

Per accedere al servizio, pertanto, è necessario avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), oltre che tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica, così come previsto dal bando.



Le domande corredate di tutti i documenti necessari devono essere presentate **entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data in cui il l'avviso del presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e pertanto entro il xx/xx/2025.**

N.B. prima della data di pubblicazione dell'avviso sul BURAS il servizio delle istanze online non sarà attivato e le istanze non potranno essere presentate.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione del bando nel BURAS. Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°, 90°, 120°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il richiedente deve obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (a pena di nullità della domanda) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per le categorie speciali, oltre ai documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione, nel corpo della domanda.

GIOVANI COPPIE FORMATASI NON OLTRE DUE ANNI PRIMA DELLA DATA DELLA DOMANDA:

Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a Guspini, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;



GIOVANI COPPIE CON PREVISIONE DI COSTITUZIONE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA DOMANDA – DATA MATRIMONIO:

Autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

Copia dei documenti dovrà essere presentata, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva, pena esclusione.

PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:

Autocertificazione attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria. Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

CITTADINI EXTRA COMUNITARI:

Autocertificazione permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D.Lgs. 286/98) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

EMIGRATI E PROFUGHI:

Per gli emigrati: Autocertificazione del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza

Per i profughi: Autocertificazione del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.



Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO:

Originale o copia conforme del certificato della ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e staticostrutturali – Autocertificazione.

Provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica – Autocertificazione.

Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

SFRATTO (CONDIZIONE NON AUTOCERTIFICABILE):

Copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando;

RILASCIO DELL'ALLOGGIO (CONDIZIONE NON AUTOCERTIFICABILE):

Copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio;

SEPARAZIONE:

Copia della sentenza omologata di separazione;

ALTRO:

Ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo.

In caso di autocertificazione, la copia dei documenti dovrà essere presentata in caso di posizionamento in graduatoria definitiva, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo e l'esclusione.



ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, RICORSI:

Le graduatorie generali di assegnazione saranno formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti ed ai nuclei familiari) ed oggettive (relativi all'abitazione).

In sede istruttoria, ai sensi della Legge 241/90 e succ. m.i., il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispettivi, oltre che ordinare esibizione documentali.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R."

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

Il Comune procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero del nominativo degli esclusi, che sarà pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio



dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Nei successivi 15 giorni, l'Amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione Dirigenziale, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Guspini e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - STANDARD E MODALITÀ DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno. La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro



sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Art. 8 - CANONE D'USO

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7 e ss.mm.ii.. In attuazione di queste leggi, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari nonché i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 163/2003, come modificato dal regolamento (UE) 2016/679, art. 13, e dal D.Lgs. n. 101/2018 I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 10 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line Comune di Guspini per 30 giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAS.

Copia della suddetta documentazione è altresì pubblicata:

- sul sito web del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.guspini.su.it> - nella sezione NOTIZIA BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP.

- sul sito web di A.R.E.A.



Art. 11 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nella L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:

Settore Urbanistica e Patrimonio, Via Don Minzoni n. 10

NOTE ART 1.

NOTA 1)

Art. 40 D.Lgs. 286/98 -...Omissis...Comma 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia...Omissis... Comma 6. gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

NOTA 2)

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%.